

REGOLAMENTO (CE) N. 2529/2001 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine figurano in numerosi regolamenti. Per ragioni di chiarezza appare opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento. Il nuovo regime istituito dal presente regolamento sostituisce quello previsto dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2644/80, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3901/89, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carnesse pesanti ⁽⁵⁾, (CEE) n. 1323/90, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità ⁽⁶⁾, (CEE) n. 3493/90, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore di produttori di carni ovine e caprine ⁽⁷⁾, (CEE) n. 338/91, del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carnesse di ovini fresche o refrigerate ⁽⁸⁾ e (CE) n. 2467/98, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁹⁾, che dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (2) Un'organizzazione comune dei mercati agricoli può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

(3) Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, sono necessarie determinate misure che permettono di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato. È opportuno adottare misure per il mercato interno, riguardanti in particolare la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine e un regime di ammasso privato.

(4) Il premio da concedere ai produttori deve tener conto della diversa specializzazione dei sistemi produttivi nella Comunità. È opportuno che il premio per capra sia concesso ai produttori di determinate zone in cui l'allevamento caprino è destinato principalmente alla produzione di carne e le tecniche di allevamento degli ovini e dei caprini sono simili.

(5) Occorre altresì prevedere il pagamento di un premio supplementare ai produttori stabiliti in zone dove la produzione ovina e caprina costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale. È opportuno limitare la concessione del premio supplementare ai produttori le cui aziende hanno almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata compresa in zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 27 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti ⁽¹⁰⁾.

(6) Per motivi di carattere amministrativo è opportuno far coincidere la data a partire dalla quale possono essere pagati i premi con l'inizio dell'esercizio finanziario. Per ottenere l'impatto economico voluto è necessario che i premi siano concessi entro determinati termini.

(7) È necessario prevedere la possibilità di modificare l'importo dei premi in funzione dell'andamento della produzione, della produttività e delle tendenze registrate sui mercati.

(8) Per non incoraggiare l'incremento della produzione e, di conseguenza, delle spese è opportuno mantenere in vigore i limiti individuali per i produttori. Occorre fissare il numero complessivo di diritti al premio di ogni Stato membro in base ai livelli esistenti.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 275.

⁽²⁾ Parere formulato il 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere formulato il 17 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 18.10.1980, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1266/95 (GU L 123 del 3.6.1995, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18).

⁽⁷⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 41 del 14.2.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/97 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 6).

⁽⁹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8).

⁽¹⁰⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.